

Allegato al decreto della Commissaria n. 10 dd. 23 dicembre 2020

IL SEGRETARIO

*dott. Roberto Orempuller*

Nr. Rep.\_\_\_\_ Atti Privati (Registr.. solo in caso d'uso)

**Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di Folgaria e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la Gestione degli Alloggi protetti per Anziani presso la “Casa dei Nonni”**

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di dicembre

tra

**Davide Palmerini, nato a Rovereto (TN) il 01/12/1977, Legale Rappresentante dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner” di seguito indicata come Azienda, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta con C.F. 85004510229 e P.IVA. 00493060222;**

e

**Nicoletta Carbonari nata a Folgaria (TN) il, 25/04/1959, Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, di seguito indicata come “Comunità”, il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta con C.F. 96085530226 e P.IVA. 02221320225 ;**

Premesso che:

a) l’edificio denominato “Casa dei Nonni” di via C. Battisti n. 38 a Folgaria (TN), sito sulla p.ed. 717 è nella titolarità e disponibilità dell’APSP Casa Laner di Folgaria;

- b) che lo stesso dispone di n. 4 alloggi arredati;
- c) che si rende necessario procedere all'utilizzo degli stessi sulla base delle necessità e dei bisogni segnalati dal Servizio Socio-assistenziale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- d) che con provvedimento del presidente si procedeva alla presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento per la tipologia "Alloggi protetti" – Punto 4.3 del Catalogo "Area di intervento sociale. Servizi e strutture per anziani e adulti" ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 della L.P. 28-05-1998 N. 6;
- e) che con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 306 dd. 05.05.2015 è stato autorizzato il funzionamento di n. 4 alloggi protetti presso l'edificio "Casa dei Nonni" di Folgaria;
- f) che con decreto del Presidente n. 14 di data 04/12/2015 - Approvazione a ratifica convenzione definitiva con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la gestione degli alloggi protetti per anziani presso la "Casa dei Nonni" e presa d'atto Regolamento per l'ammissione agli appartamenti;
- g) che con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 5 dd. 18 marzo 2015 è stata ratificata la deliberazione della Giunta n. 26 dd. 04 marzo 2015, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e l'APSP Casa Laner per la gestione degli alloggi protetti e che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 7 dd. 27 novembre

2015 si è approvato il nuovo Regolamento per l'ammissione agli alloggi protetti e si è approvata la nuova Convenzione;

Dato atto che la l'Apssp "Casa Laner" e la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri hanno dichiarato la loro disponibilità a prorogare suddetta convenzione alle medesime condizioni per la gestione di nr. 4 alloggi arredati presso la cd. "Casa dei Nonni" di Folgaria di proprietà dell'Apssp Casa Laner, della cui gestione sarà incaricata la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, secondo le modalità definite nella presente convenzione e nei successivi ulteriori provvedimenti relativi alla gestione che si rendessero necessari;

Tutto quanto ciò premesso

**SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **1. Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e l'APSP "Casa Laner" di Folgaria per quanto riguarda il servizio di alloggi protetti per anziani e/o adulti autosufficienti ma esposti al rischio di emarginazione e che abbisognano di servizi che forniscano protezione e appoggio, siti nella struttura denominata "Casa dei Nonni". Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge provinciale 28.06.1998, nr. 6, "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità", l'APSP "Casa Laner" di Folgaria è il soggetto titolato a stipulare la convenzione per la gestione del servizio "alloggi protetti".

L'APSP "Casa Laner" di Folgaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge citata provinciale e dagli artt. 38 e 39 bis della L.p. 12.07.1991, nr. 14, mette a disposizione gli alloggi protetti alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ai fini della prestazione del relativo servizio.

A tal fine l'APSP "Casa Laner" di Folgaria mette a disposizione a titolo di comodato gratuito alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, che accetta, nr. 4 alloggi arredati siti nello stabile denominato "Casa dei Nonni", p. ed. 717 C.C. situati in Via C. Battisti nr. 38, perché gestisca la residenza protetta per soggetti ivi ospitati autosufficienti secondo le norme ed i criteri definiti ai sensi della presente convenzione.

Gli alloggi oggetto della convenzione siti al Piano Secondo sono composti ciascuno da ingresso/corridoio, soggiorno/pranzo, stanza, disbrigo e bagno, come da planimetrie allegate, con la dotazione di arredi risultante dal verbale di consistenza agli atti.

Gli alloggi in parola vengono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e che le parti attestano di conoscere, dichiarando nel contempo che lo stabile è idoneo per gli usi programmati.

E' fatto obbligo all'affidatario di preservare gli alloggi dai danni da incuria con ordinaria diligenza, con onere di esecuzione a proprio totale carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria nonché di tutti gli altri interventi di ripristino che si rendessero necessari per normale decorso del tempo.

A tal fine le parti redigono ed allegano alla presente convenzione apposito verbale dal quale risulta la consistenza e lo stato dell’immobile all’atto della consegna, vincolandosi l’affidatario al risarcimento ovvero alla riduzione in pristino, su opzione insindacabile dell’APSP “Casa Laner”, in caso di difformità all’atto del rilascio dell’immobile, fatto salvo il deperimento per l’uso.

## **2. Destinatari del servizio**

I destinatari del servizio sono adulti e/o anziani, residenti nei Comuni della Comunità degli Altipiani Cimbri, che pur conducendo vita autonoma, abbisognano di servizi che forniscano protezione e appoggio.

## **3. Modalità di accesso e gestione del servizio**

La modalità di accesso al servizio alloggi protetti si sostanzia in :

- a) accertamento dello stato di bisogno relativo allo specifico servizio da parte del Servizio Socio Assistenziale, che lo esercita ai sensi della L.p. 14/91 e relativi regolamenti di esecuzione;
- b) l’assegnazione degli alloggi sarà effettuata dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri secondo il proprio regolamento di servizio.

L’APSP “Casa Laner” si impegna a garantire, anche all’interno degli alloggi, una supervisione quotidiana anche attraverso personale volontario, ai fini di riscontrare l’ordinata conduzione dell’immobile.

La stessa APSP si impegna altresì, in caso di bisogno segnalato dalla Comunità e secondo modalità allo scopo concordate, a prestare i servizi inerenti le funzioni ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale, a cui la stessa APSP risulti autorizzata, anche in favore degli ospiti degli alloggi protetti e presso gli stessi.

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si impegna a fornire servizi alla persona individualizzati laddove vi sia il bisogno, e comunque la presenza programmata di propri addetti in grado di offrire un adeguato riferimento.

### **3 bis. Prestazioni garantite dall'Ente Gestore**

L'APSP "Casa Laner" si obbliga, in tempi e modalità da concordare con la Comunità e comunque prima dell'assegnazione degli alloggi agli utenti, ad allestire uno spazio comune agli stessi e destinato a locale lavanderia e stendibiancheria, autogestito e solamente soggetto alla generale vigilanza di cui all'art. 3, secondo comma.

L'APSP "Casa Laner" di Folgaria, in quanto proprietaria dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature consegnate, si impegna ad assicurare un servizio di reperibilità entro 48 ore dalla chiamata degli utenti che deve avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 unicamente nei casi di malfunzionamento dell'edificio, degli impianti e delle attrezzature medesime.

#### **4. Rapporti economici**

La presente convenzione non comporta specifici oneri a carico dell’Ente Gestore, salvo quelli inerenti la manutenzione straordinaria dell’edificio e in generale quelle che competono al proprietario.

Tutti i restanti oneri economici connessi alla gestione degli alloggi in oggetto e dei servizi ivi attivati gravano sull’affidatario.

Grava altresì sull’affidatario ogni responsabilità comunque connessa all’esercizio dell’attività di accoglienza degli ospiti in “Casa dei Nonni”, della quale l’affidatario assume piena ed esclusiva titolarità.

#### **5. Durata**

La presente convenzione avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla data della sottoscrizione della presente convenzione e avrà durata di cinque anni con possibilità di rinnovo alla scadenza.

#### **6. Verifiche**

La verifica dell’andamento delle attività svolte si terrà attraverso incontri congiunti tra le parti. Dei risultati di detti confronti dovrà essere redatta una relazione consuntiva annuale, sottoscritta da entrambi, finalizzata alla valutazione dei risultati e alla concertazione di eventuali nuove iniziative o modifiche rispetto al programma di gestione.

#### **7. Adempimenti assicurativi**

La Comunità si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di

assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone o a cose, che si potessero verificare, anche per il fatto degli operatori o dei volontari, nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione. La polizza dovrà comprendere anche eventuali danni cagionati a terzi dagli ospiti degli alloggi in questione.

Gli ospiti degli alloggi ed i volontari coinvolti nelle attività organizzate presso la struttura nell'ambito delle condizioni previste dalla suddetta polizza dovranno essere compresi tra i "terzi" garantiti.

#### **8. Protezione dei dati personali**

L'affidatario garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Si impegna a trattare i dati personali delle persone accolte presso la struttura secondo le disposizioni dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679;

#### **9. Clausole di revoca e risoluzione**

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a rilevante inadempimento di una delle parti, tale da compromettere i risultati del servizio;

Qualora ricorra tale causa, ciascuna delle parti contraenti può procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

L'affidatario potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora, a seguito di nuove disposizioni di legge regionali o provinciali, fossero modificate le proprie competenze statutarie.

#### **10.      Registrazione del contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Il presente atto è scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 d D.P.R. 26.04.1996 nr. 13 e s.m.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione per quanto compatibili le norme del Codice Civile.

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la sede dell'Apsp Casa Laner di Folgaria.

Letto, approvato e sottoscritto

**AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA**

Il Presidente

Davide Palmerini

**MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI**

La Commissaria

Nicoletta Carbonari

